

D.M. 1-12-1999

Modalità applicative per l'estensione al settore agricolo dei patti territoriali e contratti di programma.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1999, n. 287.

Epigrafe

Premessa

1. Finalità.

2. Modalità applicative.

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

Tabella 5

Tabella 6

D.M. 1 dicembre 1999 ⁽¹⁾.

Modalità applicative per l'estensione al settore agricolo dei patti territoriali e contratti di programma ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1999, n. 287.

⁽²⁾ Titolo così sostituito con comunicato di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1999, n. 298.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Visto il [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Vista la deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127, relativa all'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca in attuazione dell'art. 10, comma 1, del [decreto legislativo n. 173/1998](#), che prevede l'emanazione di un decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intesa con il Ministero per le politiche agricole per la definizione dei limiti, criteri e modalità dell'estensione suddetta;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

Visto il regolamento (CE) [\(2/a\)](#) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 951, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 867, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea 94/173/CE del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/79 del 23 marzo 1994;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/29 del 2 febbraio 1996;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di regolamentazione degli aiuti di Stato in materia di pubblicità 87/C302/06, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C302 del 12 novembre 1987;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 3 novembre 1998, n. 2468/98, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Viste le linee direttrici comunitarie per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (97/C 100/05), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C/100/12 del 27 marzo 1997;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 2 aprile 1996 recante modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999 e successive modificazioni;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996;

Vista la decisione della Commissione europea SG (99) D/7230 del 6 settembre 1999, che considera compatibile con il trattato CE le misure relative all'estensione della programmazione negoziata al settore agricolo e della pesca;

Emana il seguente decreto:

[\(2/a\)](#) Nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 20 maggio 1997, n. 951 è indicato come regolamento (GE).

1. Finalità.

1. Il presente decreto, in attuazione alla deliberazione CIPE 11 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, detta le modalità applicative le disposizioni generali per la definizione dei limiti, criteri e modalità per l'estensione al settore agricolo e della pesca degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettera d), patti territoriali e lettera e) contratto di programma della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).

2. Modalità applicative.

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, sono considerate ammissibili, al netto dell'IVA, le spese nei limiti fissati dalla normativa comunitaria come riportato nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 allegate al presente decreto.

2. I soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedono all'istruttoria dei progetti sulla base dei seguenti criteri:

a) Indice medio di profitto (E), di cui all'allegato 1 della delibera CIPE del 9 luglio 1998, n. 70, sottoponendo il valore del ROI ad una correzione equitativa. In particolare, per ogni iniziativa agricola presente nel patto, il valore del ROI viene diviso per un fattore di correzione FC_{agr} , pari alla quota di valore aggiunto (VA) per investimenti (I) in agricoltura sul valore aggiunto (VA) per investimenti (I) nel totale economia.

Il ROI corretto è quindi:

$$ROI_{corr} = ROI/FC_{agr}$$

dove

$$FC_{agr} = \frac{\left(\frac{VA_{agr}}{I_{agr}} \right)}{\left(\frac{VA_g}{I_g} \right)}$$

e dove

E = Totale Economia;

VA = Valore Aggiunto;

I = Investimenti fissi lordi per branca proprietaria;

b) Indice medio di attivazione occupazionale (S), di cui all'allegato 1 della delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 70, sottoposto ad una correzione equitativa, dividendo per un fattore di correzione FC.

In particolare, l'indicatore S viene diviso per un fattore correttivo FC, misurato dalla quota del valore aggiunto (VA) per unità di lavoro in agricoltura, sul VA per unità di lavoro del totale economia italiana, tenendo conto del *trend* degli ultimi 6 anni.

L'indicatore (S) corretto e quindi:

$$S_{\text{corr}} = S/FC$$

dove

$$FC = \frac{\left(\frac{VA_{agr}}{UL_{agr}} \right)_{\xrightarrow{t} n}}{\left(\frac{VA_g}{UL_g} \right)_{\xrightarrow{t} n}}$$

e dove

E = Totale Economia;

VA = Valore Aggiunto;

UL = Unità di lavoro;

$\xrightarrow{t} n$ Trend stimato all'anno n sulla base della tendenza dei dati disponibili degli ultimi 6 anni desunti dalla Contabilità nazionale di fonte Istat.

3. L'istruttoria dei progetti sarà effettuata sulla base della specifica modulistica fornita dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che conterrà, fra l'altro, tutti gli elementi necessari per il calcolo degli indici di cui al precedente comma 2.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella 1 [\(3\)](#)

Investimenti strutturali nella produzione primaria (Reg. (CE) 950/97, art. 12)

	Tipologia di aiuto	Intensità massima agevolazione in conto capitale		Volume max investimenti	
		Zone svantaggiate direttiva 75/268/CE	Altre zone	per ULU	per Azienda
A)	Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell'art. 12, comma 2, Reg. 950/97				
1)	Acquisto terreni	75%	35%	-	-
2)	Acquisto riproduttori maschi	40%	40%	-	-

3)	Protezione e miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva	45%	35%	-	-
4)	Miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti, sempreché non determinino un aumento della capacità produttiva	75%	35%	-	-
5)	Per la diversificazione delle attività delle aziende agricole, in particolare tramite attività turistiche artigianali o tramite la fabbricazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti in azienda	75%	35%	-	180.000 Ecu
B)	Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell'art. 12, comma 3, Reg. 950/97 (a)				
1)	Costruzione di fabbricati aziendali	45% (b)	35% (c)	-	-
2)	Opere di miglioramento fondiario	45% (b)	35% (c)	-	-
3)	Trasferimento per pubblica utilità	45% (b)	35% (c)	90.000 Ecu	180.000 Ecu (*)
4)	Investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente	45% (b)	35% (c)	90.000 Ecu	180.000 Ecu (*)
C)	Aiuti alle aziende agricole ai sensi dell'art. 12, commi 4, lettera a) Reg. 950/97				
1)	Opere di miglioramento fondiario	45%	35%	90.000 Ecu	180.000 Ecu (*)
2)	Investimenti per risparmi energetici	45%	35%	90.000 Ecu	180.000 Ecu (*)

(a) Solo nelle aziende nelle quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del reg. CE 950/97
(b) l'intensità massima di agevolazioni è elevabile fino all'80%
(c) l'intensità massima di agevolazioni è elevabile fino al 70%
(*) Nel caso di aziende associate il volume max di investimenti per è pari a 720.000 Ecu.

[\(3\)](#) Tabella aggiunta con comunicato di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1999, n. 298.

Tabella 2 [\(4\)](#)

Investimenti destinati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (Decisione 96/C29/03)*

Tipologia di aiuto		
	Area Obiettivo 1	Altre aree
Investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con la eliminazione dei rifiuti.	75%	55%
Investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento ed acquisizione di impianti di lavorazione e di stoccaggio di prodotti freschi e trasformati [1].	75%	55%
Investimenti per la realizzazione o ristrutturazione di laboratori di analisi finalizzata alla valorizzazione qualitativa ed al miglioramento dello stato sanitario delle produzioni.	75%	55%
Investimenti per la realizzazione di piattaforme specializzate per la GDO, piattaforme IFCO.	75%	55%
Acquisto attrezzature d'ufficio ed attrezzature informatiche finalizzate al progetto	75%	55%

d'investimento.		
Spese per programmi informatici, telematici e software finalizzati al progetto d'investimento presentato.	75%	55%
Spese di acquisto-noleggio mediante leasing, per le attrezzature e i macchinari, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro 4 anni e comunque entro il termine massimo necessario alla realizzazione del programma.	75%	55%
Spese per la progettazione tecnica per la definizione ed organizzazione delle attività [2].	75%	55%
<p>(*) L'aiuto è accordato nel rispetto dei limiti settoriali previsti dalla Decisione 94/173/CE, fatte salve eventuali modificazioni. Si può eccezionalmente prescindere dai richiamati limiti nel rispetto della disciplina comunitaria, per i progetti che rispettino le linee direttrici in materia ambientale di cui alla decisione C/72 del 10/03/1994.</p> <p>[1] L'aiuto è accordato nel rispetto del punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (98/C74/06). In particolare, le spese ammissibili riguardano:</p> <p>a) costruzione e acquisizione di beni immobili, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza dell'impianto;</p> <p>b) macchine ed attrezzature nuove, compresi i programmi informatici ed il software.</p> <p>[2] Purché finalizzate all'investimento entro il 12% della spesa ammessa per gli investimenti accolti.</p>		

(4) Tabella aggiunta con comunicato di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1999, n. 298.

Tabella 3 ⁽⁵⁾

Aiuti alle associazioni di produttori [*]

(documento relativo agli aiuti nazionali a favore delle Organizzazioni dei Produttori - VI/503/88)

I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli		
Tipologia di aiuto - articolo 5, lettera e)		
A)	Avviamento o estensione dell'attività	
1)	Assistenza tecnico-economica	Il sostegno è rivolto alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. L'aiuto è concesso per un periodo quinquennale ed in misura decrescente (almeno del 20% annuo), in rapporto alle spese reali sostenute durante l'anno considerato. Per il primo anno l'aiuto può corrispondere al 100% delle spese reali sostenute.
2)	Assistenza giuridica e commerciale	
3)	Assistenza alla implementazione di sistemi di qualità aziendali	
4)	Assistenza alla predisposizione dei disciplinari di nel produzione relativi anche alla costituzione di marchi, rispetto dell'art. 28	
5)	Assistenza alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità [1]	
B)	Creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità [2]	
6)	Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità obbligatori [3]	Nel caso di controlli obbligatori sono ammessi contributi fino al 100% dei costi di certificazione: Nel caso di controlli volontari sono ammessi contributi fino al 70% dei costi di certificazione.
7)	Spese per la realizzazione di controlli di qualità delle produzioni agricole e di qualità ambientale dei processi produttivi	
[1] Trattasi di prodotti riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità. Per i marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: - accesso al disciplinare a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti;		

- i controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri sono riconosciuti in base all'equivalenza.

[2] Si tratta di produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità, per le quali i controlli sono resi obbligatori dalla normativa vigente. Nel caso in cui tali controlli non vengano attuati, l'operatore soggetto a sanzione amministrativa o penale.

[3] Si tratta di controlli volontari; per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle medesime condizioni previste alla nota 2) per i marchi di qualità.

[*] tale tipologia di aiuti riguarda anche le associazioni di produttori della pesca.

[\(5\)](#) Tabella aggiunta con comunicato di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1999, n. 298.

Tabella 4 [\(6\)](#)

Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli /regolamentazione degli aiuti di Stato in materia 87/C302/06) [*]

I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche associative			
	Tipologia di aiuto	Intensità massima di aiuto in conto capitale	
		Area Obiettivo 1	Altre aree
A)	Pubblicità dei prodotti di qualità e dell'alimentazione sana, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato [2]	intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese [1]	
B)	Promozione delle produzioni tipiche (Reg. 2081/92 e 2082/92)	intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese	
C)	Promozione dei prodotti biologici (Reg. CEE 2092/91)	intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese	

[*] Gli aiuti sono concessi anche per la pubblicità dei prodotti ittici.

[1] Elevabile al 70% nei casi previsti dagli orientamenti in materia 87/C302/06 [*].

[2] Per i prodotti contrassegnati da marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:

- accesso al disciplinare a tutti i produttori comunitari senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti;
- i controlli di qualità effettuati dalle autorità competenti di altri Stati Membri sono riconosciuti in base all'equivalenza.

[\(6\)](#) Tabella aggiunta con comunicato di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1999, n. 298.

Tabella 5 [\(7\)](#)

Investimenti nel settore ittico [1]

	Tipologia di aiuto		
		Area Obiettivo 1	Aree fuori Obiettivo 1
1)	Nuove imbarcazioni	60%	40%

2)	Ammodernamento imbarcazioni	60%	40%
3)	Acquacoltura	60%	40%
4)	Barriere artificiali	75%	50%
5)	Attrezzature portali	75%	50%
6)	Impianti di trasformazione e commercializzazione	75%	50%
7)	Ittiturismo [2]	75%	50%
8)	Ricerca	100%	100%

[1] Gli aiuti sono accordati nel rispetto delle linee direttrici del 23/3/1997 (97/C/100/05) e del Reg. (CE) 2468/98 del 3 novembre 1998.

[2] Per ittiturismo si intendono:

- l'attività di pescaturismo di cui all'articolo 27-bis della [legge 17 febbraio 1982, n. 41](#), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g) della [legge 21 maggio 1998, n. 164](#), e come da ultimo regolamentata dal decreto del Ministero per le politiche agricole del 13 aprile 1999, n. 293;

- la ricezione ed ospitalità di turisti esercitata da pescatori professionisti singoli o associati o l'offerta di servizi collegata.

[\(7\)](#) Tabella aggiunta con comunicato di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1999, n. 298.

Tabella 6 [\(8\)](#)

Aiuti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura [*]

(Regolamento CEE 867/90; Decisione 94/173/CE)

	Tipologia di aiuto	Intensità massima agevolazione in conto capitale	
		Zone svantaggiate direttiva 75/268/CE	Altre aree
1)	Investimenti relativi alle operazioni di abbattimento, esbosco, accortecciamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica.	75%	55%

[*] Ai sensi della Decisione CE n. 436/96, sono ammissibili aiuti destinati alle attività di manutenzione e miglioramento boschivo.

[\(8\)](#) Tabella aggiunta con comunicato di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1999, n. 298.